



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 17/09/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 14 settembre 2015, n. 325

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare sita in località "San Giovanni" del Comune di Galatina (Le), in catasto al foglio 4 part.IIa 25 parte (ex 32, 27, 155, 154, 26, 25 92, 38, 167 p, 42 p, e 43 p) di ha 2.42.43 interessati dall'attività estrattiva, in ampliamento alla part.IIa 25 parte (ex 57, 29, 152, 219, 58, 31, 143, 142, 35, 123, 122, 34, 36, 37, 40, 41, 88, 87, 33, 96, 141) del foglio 4 di ha 4.68.93 interessati dall'attività estrattiva, per una superficie complessiva di ha 7.11.36.

Ditta MINERMIX s.r.l., legale rappresentante De Pasquale Tommaso, con sede in C.da Materano 3/a Fasano (BR).

L'anno 2015, addì 14 del mese di Settembre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25-11-2014, n. 2463 ricognizione ai sensi dell'art.1 della l.r. 19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”, con la quale è stato soppresso il CTRAE.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 49 del 10-09-2015 sottoscritta dai Funzionari istruttori dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. con Determinazione del Responsabile P.O. n. 96 del 07-07-2009, la Ditta MINERMIX s.r.l., veniva autorizzata alla coltivazione della cava di calcare sita in località “San Giovanni” del Comune di Galatina (Le), fino al 30-06-2018;

2. con istanza agli atti di questo ufficio, al prot. n. 3987 del 18-03-2014, la Ditta MINERMIX s.r.l., ha presentato istanza e documentazione probatoria, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 37/85, per la cava di calcare sita in località “San Giovanni” del Comune di Galatina (LE), per la part.IIa 25 parte (ex 32, 27, 155, 154, 26, 25 92, 38, 167 p, 42 p, e 43 p), di ha 2.42.43, in ampliamento alla part.IIa 25 parte (ex 57,29, 152, 219, 58, 31, 143, 142, 35, 123, 122, 34, 36, 37, 40, 41, 88, 87, 33, 96, 141), autorizzata con Determinazione del Responsabile P.O. n. 96 del 07-07-2009, del foglio 4 di ha 4.68.93 per una superficie complessiva di ha 7.11.36 interessata dall'attività estrattiva.

Gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

- Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Galatina (Le) con nota prot. 21039 del 20-06-2014, ha trasmesso, il parere favorevole all'intervento, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 37/85, facendo presente che, con riferimento al PUG approvato definitivamente con D.C.C. n. 62 del 06-12-2005, l'area complessiva di ha 14.94.15 ricade per circa 6.51.92 in zona classificata come Zona E3 (zone agricole), mentre la restante parte di circa ha 8.42.23 ricade in Zona classificata D5, (cave e relativa industria di trasformazione), con riferimento al PUTT/p l'area di scavo ricade negli ambiti territoriali estesi di tipo “E” e quindi l'intervento è compatibile con i vigenti strumenti urbanistici comunali

e con quello di tutela del paesaggio, comunicando, inoltre l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune, dal 14-04-2014 al 28-04-2014 senza alcuna osservazione in merito;

- Il Responsabile del Procedimento dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste Ufficio di Lecce, con nota del 02-07-2015 prot. 16114, ha comunicato che il territorio del Comune di Galatina non è gravato da vincolo idrogeologico, pertanto, non occorre il nulla osta di competenza;
- Il Dirigente dell'Ufficio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 3912 del 30-05-2014, ha comunicato che i terreni interessati non risultano gravati da Uso Civico;
- La Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, con nota n. 12954 del 11-09-2014, ha comunicato, al Comune di Galatina, di non dover esprimere un proprio parere di competenza in quanto l'area dell'intervento non risulta essere sottoposta a tutela ai sensi del D. L.vo 42/2004, Parte III -Beni paesaggistici;
- Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 11005 del 10-09-2014, ha comunicato che su tali aree non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30-11-2005 e s.m.i. "Tuttavia, qualora non fosse già analizzato, codesto Ufficio voglia esaminare l'intero progetto rispetto alle condizioni di adeguata protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso, interposto tra il fondo cava e la stessa falda, così come previsto nel punto B della delibera dirigenziale di Codesto Servizio n. 115/2010, pubblicata sul BURP n. 151/2010";
- Il Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia, con nota n. 8097 del 25-06-2014, ha espresso parere favorevole, con riferimento al solo ambito della tutela archeologica, alle attività richieste di ampliamento della cava.

"Tuttavia, nell'esprimere parere favorevole, si prescrive che in caso di rinvenimenti di natura archeologica o paleontologica, questi ultimi piuttosto frequenti nel corso delle attività di estrazione dei calcari salentini, la Ditta responsabile sospenda immediatamente i lavori dandone contestuale comunicazione al Centro Operativo per l'Archeologia del Salento di questa Soprintendenza (Dott. Salvatore Bianco 0832 247018)";

- Il Responsabile del Servizio Direzione Territorio ed Ambiente del Comune di Galatina (Le), con nota prot. 27511 del 06-08-2015 agli atti di questo Ufficio al prot. 12135 del 10-09-2015, ha trasmesso la Determinazione di V.I.A., con la quale esprime parere favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto di "Ampliamento della cava di calcare autorizzata dalla Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive n. 96 del 07-07-2009, sita nel Comune di Galatina in località San Giovanni", proposto dalla Ditta MINERMIX s.r.l., per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni indicate dai rispettivi Enti:

#### 1. Prescrizioni della Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia

- Sospensione immediata dei lavori in caso di rinvenimenti di natura archeologica o paleontologica e contestuale comunicazione al Centro Operativo per l'Archeologia del Salento (Dott. Salvatore Bianco 0832/247018);

#### 2. Prescrizioni della ASL Lecce -Servizio Igiene e sanità Pubblica

- Conformità al PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive);
- Rispetto degli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera;

#### 3. Prescrizioni della Consulta dell'Ambiente del Comune di Nardò

- Realizzazione di altri carotaggi per rilevare con maggior precisione la profondità media della falda freatica;
- Aumento del numero dei pozzi-sentinella per il monitoraggio delle condizioni della stessa falda freatica;
- Affidamento ad enti terzi ed indipendenti, della periodica verifica dei principali indicatori chimico-fisici ambientali della zona dell'intervento inclusa la percentuale di dispersione delle polveri nell'atmosfera;

- Adozione di maggiori interventi per l'abbattimento delle emissioni di polveri nelle fasi dell'estrazione di calcarenite per insufficienza della siepe prevista causa i tempi lunghi di accrescimento delle piante che la costituiscono;
- Monitoraggio dell'attecchimento degli alberi di ulivo trapiantati;
- Individuazione di opportuni strumenti finanziari da escutere nel caso di mancata rinaturalizzazione del territorio interessato alla fine della coltivazione di cava.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ing. Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 6070 del 05-05-2015 di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale".

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

##### ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

1. Autorizzare l'ampliamento, fino al 30-06-2025, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, alla Ditta

MINERMIX s.r.l., alla coltivazione della cava di calcare sita in località "San Giovanni" del Comune di Galatina (Le), in catasto al foglio 4 part.IIa 25 parte (ex 32, 27, 155, 154, 26, 25 92, 38, 167 p, 42 p, e 43 p) di ha 2.42.43, in ampliamento alla part.IIa 25 parte (ex 57, 29, 152, 219, 58, 31, 143, 142, 35, 123, 122, 34, 36, 37, 40, 41, 88, 87, 33, 96, 141) del foglio 4 di ha 4.68.93, già autorizzata con Determinazione n. 96 del 07-07-2009, per una superficie complessiva di cava è di ha 14.94.15 di cui ha 7.11.36 interessati dall'attività estrattiva;

2. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da n. IX vertici da individuarsi con altrettanti piastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastrino da I a IX così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. prescrizioni e obblighi dell'esercente:

a. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dagli Enti sopra citati, dalla Determina del Responsabile P.O. n. 96 del 07-07-2009 che qui si intendono integralmente trascritti, dal presente Atto Dirigenziale o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

b. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, la Ditta dovrà acquisire il nulla osta, da parte dell'Ufficio Agricoltura, per l'espianto e/o trapianto degli alberi di ulivo presenti nell'area in ampliamento;

c. La Ditta prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, deve realizzare la barriera arborea, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava ed i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", inoltre, l'apposizione dei pilastrini come sopra indicato;

d. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

e. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 3987 del 18-03-2014;

f. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

g. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

h. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

i. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

j. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

k. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 346.000,00 (Trecentoquarantaseimila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale e comunque non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero

- ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- l. Il presente provvedimento è valido fino al 30-06-2025, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- m. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- n. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- o. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto o nell'area di pertinenza della cava e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
  - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- p. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- q. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- r. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- s. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- t. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- u. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
  - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- v. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

5. Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore di competenza;

- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia Ditta MINERMIX s.r.l., con sede legale in C.da Materano 3/a Fasano e al Sindaco del Comune di Galatina (Le)
- Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente  
Dell'Ufficio Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons

---